



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione VI
Controversie collettive di lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it PEC: dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **30 marzo 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **T.F.A. SRL UNIPERSONALE**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto ex art. 2 D.P.R.218/00 ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Fabrizio Santucci, assistito dal consulente Roberto Di Iulio;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Loredana Colarusso e Giovanni Dalò;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico.

La O.S. UILTCuS Naz.le, formalmente convocata, non è presente.

PREMESSO CHE

- la Società –inquadrata ai fini Inps nel settore commercio ed avente un organico complessivo di 93 dipendenti - con comunicazione trasmessa in data 04.03.15 (prot. n. 4825 del 12.03.15) ha attivato la procedura di cui in epigrafe e, pertanto, lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna con nota del 25.03.15 (prot. 5749);
- nel corso del presente incontro l'Azienda ha illustrato le motivazioni poste a base della procedura in oggetto, riconducibili alla crisi che ha investito il settore della grande distribuzione. In particolare, a causa della mancanza di liquidità, la Società - che effettua vendita al dettaglio - ha riscontrato rilevanti problemi di approvvigionamento della merce, non potendo, pertanto, rifornire sufficientemente i propri punti vendita, con conseguente riduzione del flusso di clientela e degli incassi. Al fine di superare l'attuale situazione di crisi, la Società è in trattativa per definire, a breve, un contratto di fornitura con un nuovo partner commerciale, che consentirà di acquisire una nuova insegna nazionale. Il buon esito dell'operazione commerciale richiamata consentirà alla Società di riavviare l'attività, con riguardo, in particolare, alle unità produttive ad oggi temporaneamente chiuse. In esito all'incontro odierno, dopo ampia discussione, le Parti concordano in ordine alla necessità di accedere al trattamento

di Cigs per crisi aziendale, fermo restando separato verbale di accordo governativo sottoscritto in data odierna con riguardo al personale con contratto di apprendistato.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli i.o.- al fine della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale**, ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91ss.mm.ii.**, per la durata complessiva di 06 mesi, a decorrere dal 30.03.15.
2. La Cigs riguarderà un numero massimo di **n. 65 lavoratori**, pari all'intero organico in forza ad esclusione di n. 24 apprendisti (destinatari del trattamento di Cig in deroga, come da separato verbale governativo sottoscritto in data odierna) e di n. 04 lavoratori esclusi dal presente verbale in quanto privi dell'anzianità aziendale minima per accedere al trattamento di Cigs. I suindicati n. 65 lavoratori risultano in forza alle unità produttive di Ancona (n.11 lavoratori), Osimo (AN) (n.07 lavoratori), Castelbellino (AN) (n.05 lavoratori), Pesaro (n. 05 lavoratori, di cui n. 04 occupati in n.01 punto vendita in attività e n. 01 addetto all'ufficio amministrativo), Pescara (n. 27 lavoratori occupati in n. 03 punti vendita, di cui n. 01 punto vendita in attività) e Montesilvano (PE) (n.10 lavoratori).
3. I lavoratori, nel numero massimo suindicato saranno collocati in Cigs, che, inizialmente sarà a zero ore senza rotazione. Con il progressivo riavvio dell'attività, la Cigs sarà applicata a rotazione, ove possibile e stante la fungibilità delle mansioni svolte.
4. Le Parti convengono, altresì, che le specifiche modalità applicative della Cigs, nell'ambito di quanto previsto dal presente accordo, saranno oggetto di apposite verifiche in sede territoriale.
5. La Società, stante la critica situazione economico-finanziaria in cui versa, richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Inps. L'Azienda informerà tempestivamente le OO.SS. territoriali in ordine alla conclusione della citata operazione commerciale, al fine di poter concordare un piano di rientro per il pagamento delle retribuzioni arretrate.
6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.